MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374

Art. 11

Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 10-quater. _ (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati). _ 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".

Versione in vigore dal 30 dicembre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
Estremi	Legge 24 novembre 1999, n. 468
Capo	I — Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-21-novembre-1991-n-374/art-11-sostituzione-dei-rappresentanti-designati-dai-consigli-dell-ordine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it